



Verbale di Assemblea Straordinaria

In data 21.09.2025, alle ore 15.00 si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede legale Via Ardea 27, l'Assemblea dell'Associazione ASSOCIAZIONE PSY ONLUS APS ETS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica art.21 Statuto
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Dr.ssa Laura Sardone* che, constatato che sono presenti n. 165 soci aventi diritto al voto su n. soci 192 iscritti all'Associazione (come da foglio presenze tenuto agli atti dell'Associazione) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. Carmine Alvino che presente accetta.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che gli Uffici del Terzo Settore a seguito di attività istruttoria sugli atti dell'Ente hanno comunicato che:

"si rende opportuno modificare lo statuto nel seguente punto critico evidenziato dalla condivisione delle linee operative sull'intero territorio nazionale: Il ricorso alla cooptazione riportato all'art. 21 dello statuto si pone in contrasto con il codice del terzo settore che pone come principi inderogabili per tutti gli Ets costituiti in forma associativa quelli di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, i quali impongono agli statuti di assicurare ad ogni associato la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e di determinare la composizione degli organi sociali".

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di modifica dell'art.21 che riporta il testo seguente:

Art.21 Cause di decadenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16 c.2 del presente Statuto
- d) perdita della qualità si associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Per la sostituzione del consigliere decaduto il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consigliere che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di cui entrerà a far parte.

Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano, deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni, sempre entro giorni dalla cessazione curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.



Presidente
Dr.ssa Laura Sardone

[ASSOCIAZIONE PSY ONLUS
CONSULTORIO PSICOTERAPIA E PSICOLOGIA CLINICA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE]

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

Dopo un'ampia ed attenta discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di modificare l'art.21 come presentato dal Presidente che diventa parte integrante del nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. L'Assemblea autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.00 , previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

ASSOCIAZIONE PSY ONLUS
Consultorio Psicoterapia e Psicologia Clinica
Via Ardea, 27 - 00183 Roma (RM)
Cod. Fisc. 08702861009

Dr.ssa Laura Sardone
Psicologo - Psicoterapeuta
N. Iscrizione Ordine Reg. Lazio 10888

Presidente

Dr.ssa Laura Sardone

Il segretario verbalizzante

Alvino Carmine

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE II
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 5
Tuscolano

N. 1628

Serie 3

Data 26 09 25

**ATTO
ESENTE**

IL DIRIGENTE

Presidente
Dr.ssa Laura Sardone



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
registrata alla Agenzia delle Entrate**

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Associazione PSY O.N.L.U.S - Psicoterapia e Psicologia clinica costituita il 19.10.2005 e registrata alla Agenzia delle Entrate in data 20.01.2006 Serie 3 n. 528; C.F. 08702861009 iscritta nell'Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale della Regione Lazio Prot. N. 0078777 del 02/12/2013 e Iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni n. 2561 Proposta 10976 del 18/06/2019 prot. n. 908843 del 01.07.2019 assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore ed assume la denominazione ASSOCIAZIONE PSY - Psicoterapia Sociale – Associazione di Promozione Sociale (in breve A.P.S) Ente del Terzo Settore a seguito dell'iscrizione nel relativo registro RUNTS

Art.1-bis –

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Psy – Psicoterapia Sociale – APS - Ente del Terzo Settore

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.ⁱ

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto l'Associazione risulta iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.ⁱⁱ

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. L'associazione ha sede legale in VIA ARDEA 27 - 00183 ROMA.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. il cambio della denominazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Recepisce il precedente statuto e lo integra con il D.Lgs. 117/2018
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.



Associazione PSY – . Consultorio Psicoterapia e Psicologia Clinica - A.P.S. Associazione Psicoterapia Sostenibile Via Ardea, 27 - 00183 Roma C.F. 08702861009 - Tel. 06.64.82.13.25 info@associazionepsy.it - www.associazionepsy.it . iscrizione 13994/2005 Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale Regione Lazio n.2561/2019 iscrizione Registro Regionale delle Associazioni Regione Lazio Iscritta al Registro Organizzazioni Psicoterapia Sostenibile - Ordine Psicologi Regione Lazio

Presidente
Dr.ssa Laura Sardone



Art. 4 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro. L'associazione, apartitica e apolitica, ha una durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro, regolata a norma dal Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. Del C.C., dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente statuto.

Le attività di interesse generale della Associazione, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- sostegno alla famiglia, alla donna, agli anziani e tutela dei minori, quali finalità prioritarie, nell'ambito della tematica del sostegno, di contrasto all'abuso al maltrattamento e al bullismo ai danni dei minori;
- contrasto ad ogni forma di abuso o violenza, in particolar modo quella maschile nei confronti delle donne ovvero femminicidio, sia essa sessuale, fisica o psicologica;
- contrasto ad ogni forma di abuso o violenza contro l'infanzia da parte degli adulti;
- contrasto ad ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, delle lesbiche e dei trans gender;
- contrasto ad ogni forma di emarginazione, esclusione sociale e razzismo;
- -valorizzare le differenze sessuali diffondendo i principi di eguaglianza tra le persone, uomini, donne e persone di diverso orientamento sessuale o scelta sessuale;
- -promuovere una cultura dei diritti e della solidarietà tra le diverse persone, culture, classi sociali ed esperienze di vita per una società più umana, equa e democratica.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo,

- promuovere il benessere e lo sviluppo tanto individuale che sociale con particolare attenzione alla tutela della dignità della persona umana;
- promuovere in ogni ambito sociale il benessere psicofisico della persona favorendo la conoscenza e l'utilizzo della psicologia e della psicoterapia nei vari ambiti ad essa precipui; attraverso iniziative di carattere socio-culturale, ricreativo, assistenziale, e di cura
- promuovere lo sviluppo e la crescita dell'individuo nella sua interezza e favorire una integrazione armoniosa di esso all'interno dei vari contesti di cui fa parte
- creare nel territorio uno spazio fisico e psicologico di ascolto ove tutte le conoscenze e gli strumenti della psicologia finalizzati al miglioramento della qualità della vita della persona e della collettività, siano fruibili ed accessibili per tutti
- accrescere la possibilità per l'individuo di rendersi consapevole dei propri bisogni e delle proprie opportunità, delle proprie risorse e dei propri limiti
- promuovere il benessere psicofisico individuale, familiare e sociale, facilitare l'appartenenza ai gruppi di riferimento e stimolare le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole
- favorire l'integrazione e il rispetto delle diversità (handicap; culturali; sessuali; religiose; etc..) e contrastare ogni forma di discriminazione
- promuovere la professionalità dello Psicologo come attivatore di valore aggiunto alla persona



Associazione PSY - Consultorio Psicoterapia e Psicologia Clinica - A.P.S. Associazione Psicoterapia Sostenibile Via Ardea, 27 - 00183 Roma C.F. 08702861009 - Tel. 06.64.82.13.25 info@associazionepsy.it - www.associazionepsy.it iscrizione 13994/2005 Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale Regione Lazio n.2561/2019 iscrizione Registro Regionale delle Associazioni Regione Lazio Iscritta al Registro Organizzazioni Psicoterapia Sostenibile - Ordine Psicologi Regione Lazio

Presidente
Dr.ssa Laura Santoro



- favorire l'aggiornamento e la formazione continua di quanti operano in campo psicologico o in settori ad esso correlati

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori

- A) psicologico, psicoterapeutico, sanitaria, socio sanitaria, di assistenza sociale, di assistenza sanitaria,
- B) istruzione e formazione, organizzando ed effettuando ogni possibile intervento rivolto alla promozione della salute e del benessere attraverso l'informazione la prevenzione, la consapevolezza, il sostegno, la cura e la formazione utilizzando strumenti e risorse umane e professionali per creare percorsi individuali e globali nelle aree summenzionate con gli specificati obiettivi
- C) qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale.



Gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione sono spesi in tutti gli ambiti in cui l'individuo fa esperienza di gruppaltà quali: Famiglia; istruzione; sanità; mondo del lavoro; Forze Armate; Enti pubblici e privati e quanti altri non specificati

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni, stipulando con tali organismi convenzioni e partenariato.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività secondaria e strumentale utile per perseguire l'attività di interesse generale allo scopo di trarre risorse per il suo funzionamento e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6 – Soci

Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.¹
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso
5. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
6. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione

Art. 7 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.



Associazione PSY – . Consultorio Psicoterapia e Psicologia Clinica - A.P.S. Associazione Psicoterapia Sostenibile Via Ardea, 27 - 00183 Roma C.F. 08702861009 - Tel. 06.64.82.13.25 info@associazionepsy.it - www.associazionepsy.it - iscrizione 13994/2005 Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale Regione Lazio n.2561/2019 iscrizione Registro Regionale delle Associazioni Regione Lazio Iscritta al Registro Organizzazioni Psicoterapia Sostenibile - Ordine Psicologi Regione Lazio

Presidente
Dr.ssa Laura Sardone



3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
6. I soci possono essere:
- a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;
 - b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
 - c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
 - d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART.8 - Vincolo associativo

1. Con l'iscrizione, i soci assumono l'impegno di mantenere il vincolo associativo almeno per l'anno solare in corso, salvo il caso in cui perdano i requisiti per l'ammissione a socio.
2. Le quote sono intrasmissibili.

ART.9 - Quote

1. I soci saranno tenuti a corrispondere all'Associazione per il finanziamento della sua attività, le quote annuali che saranno determinate dal Consiglio Direttivo in sede di bilancio annuale preventivo.
2. Per i versamenti degli associati Enti, Società e Associazioni, si dovrà fare riferimento al numero dei soci che li compongono ed alla loro natura.

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- voto purchè iscritto nel libro soci da almeno tre mesi per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se di maggiore età a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- Di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione. In particolare l'accesso ai libri potrà avvenire secondo le seguenti modalità: previa richiesta al Consiglio Direttivo che deve rispondere entro trenta giorni e disporre per le opportune attività entro i venti giorni successivi.

Presidente
Dr.ssa Laura Sardone





2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 11 - Volontari

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.^{iv}

Art. 13 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.





2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 14 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 15 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.15 bis - Assemblea in videoconferenza (facoltativa)

L'Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.

Art. 16 - Compiti dell'assemblea



Associazione PSY – . Consultorio Psicoterapia e Psicologia Clinica - A.P.S. Associazione Psicoterapia Sostenibile Via Ardea, 27 - 00183 Roma C.F. 08702861009 - Tel. 06.64.82.13.25 info@associazionepsy.it - www.associazionepsy.it . iscrizione 13994/2005 Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale Regione Lazio n.2561/2019 iscrizione Registro Regionale delle Associazioni Regione Lazio Iscritta al Registro Organizzazioni Psicoterapia Sostenibile - Ordine Psicologi Regione Lazio

Presidente
D.ssa Laura S...



Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 17 - Assemblea ordinaria

- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
 3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.
 4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 18 - Assemblea straordinaria

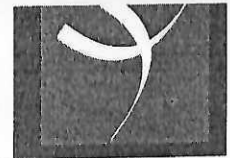
1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 19 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio difettivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 20 - Consiglio direttivo





1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
4. Compete al Consiglio direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
 - f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
 - g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.
5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se



Associazione PSY — . Consultorio Psicoterapia e Psicologia Clinica - A.P.S. Associazione Psicoterapia Sostenibile Via Ardea, 27 - 00183 Roma C.F. 08702861009 - Tel. 06.64.82.13.25 info@associazionepsy.it - www.associazionepsy.it . iscrizione 13994/2005 Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale Regione Lazio n.2561/2019 iscrizione Registro Regionale delle Associazioni Regione Lazio Iscritta al Registro Organizzazioni Psicoterapia Sostenibile - Ordine Psicologi Regione Lazio

Presidente
Dr.ssa Laura Sardina



confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,^{vi} salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.^{vii}

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto^{viii} e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Presidenza

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
8. Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
9. L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente,^{ix} eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni^x ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:





- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.^{xi}

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente,^{xi} eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni^{xiii} e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:^{xiv}

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

 Associazione PSY - Consultorio Psicoterapia e Psicologia Clinica - A.P.S. Associazione Psicoterapia Sostenibile Via Ardea, 27 - 00183 Roma C.F. 08702861009 - Tel. 06.64.82.13.25 info@associazionepsy.it - www.associazionepsy.it - iscrizione 13994/2005 Anagrafe Unica delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale Regione Lazio n.2561/2019 iscrizione Registro Regionale delle Associazioni Regione Lazio Iscritta al Registro Organizzazioni Psicoterapia Sostenibile - Ordine Psicologi Regione Lazio



3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 28 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- erogazioni liberali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 – Beni

- I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 30 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 31 - Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 32 - Bilancio sociale

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33 - Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.





Art. 34 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 35 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 36 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 37 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 38 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 39 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

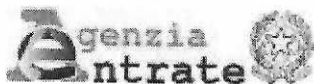
Art. 40 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Roma 21 settembre 2025



Presidente
D.ssa Laura Ardane



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI ROMA

UFFICIO TERRITORIALE DI: ROMA 5 - TUSCOLANO

Registrazione di Atto Privato

Il 26/09/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TJS, serie 3, numero 1628

data di stipula: 21/09/2025

ident.vo telematico: TJS25L001628000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SRDLRA69A59A662C

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

08702861009				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: